

**COMUNE DI
VITTORIO VENETO**

P.R.G.

VARIANTE GENERALE

P. R. G. (arch. TORRES) adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 1 dell'8/5/1954, approvato con Decreto Presidenziale in data 21/1/1958;

VARIANTE GENERALE (arch. CAGNA) adottata dal Cons. Comunale con delibera n. 153 del 31/7/1974;

- Voto della Commissione Tecnico Regionale del 22/7/1977 fatto proprio della Giunta Regionale Veneta in data 16/12/1977;

- Controdeduzioni ed operazioni di adeguamento al voto Regionale (Prof. arch. ASTENGO) adottate dal Cons. Com. con delib. n. 1 dell'8/1/1979.

**APPROVATA CON DELIBERA DELLA
GIUNTA REGIONALE N.3575 DEL 17.7.1979
PUBBL. SUL B.U.R. N. 50 DEL 15. 10. 1979**

NORME DI ATTUAZIONE

COMUNE DI VITTORIO VENETO

NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE

Titolo I - NORME GENERALI.-

Art. 1 - Elementi costitutivi del PRG e sua efficacia.-

La variante generale di P.R.G., adottata con deliberazione di C.C. il 31.7.74 e modificata, per l'adeguamento al voto della G.R.V. del 16.12.77, con deliberazione di controdeduzione al voto, assunta dal C.C. il 8.1.1979, consta dei seguenti elaborati:

- 1) stato di fatto al luglio 78, rappresentato nella tav. n° 1 allegata alla delibera di C.C. del 8.1.1979;
- 2) tavola della variante generale di PRG adottata il 31.7.74, modificata per l'adeguamento al voto della G.R.V., così come rappresentato nelle tavole n° 2 e 3 allegate alla delibera del C.C. del 8.1.1979;
- 3) relazione alla variante generale di PRG, con le modifiche e le integrazioni illustrate nella relazione allegata alla delibera di C.C. del 8.1.1979;
- 4) testo delle presenti Norme di Attuazione, adottate con la deliberazione di C.C. del 8.1.1979, che sostituiscono integralmente le N.d.A. adottate il 31.7.74.-

Le prescrizioni della variante generale di PRG, modificata per l'adeguamento al voto della G.R. (qui di seguito denominata sinteticamente PRG) sono definite esclusivamente dagli elaborati di cui al comma precedente ed esplicano la loro efficacia sull'intero territorio comunale, nel rispetto delle leggi statali e regionali che disciplinano la tutela e l'uso del territorio.-

Art. 2 - Attuazione del PRG.-

L'attuazione del PRG avviene mediante:

- a) la preliminare formazione di strumenti esecutivi di

iniziativa pubblica o privata nelle aree in cui essa sia esplicitamente prescritta dalle presenti norme o dove il C.C., per sopravvenute esigenze, ne deliberi la formazione;

- b) il rilascio di concessione diretta nei casi in cui questa è consentita dalle leggi statali e regionali semprechè nell'ambito delle prescrizioni del PRG;
- c) il rilascio di autorizzazione, per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, così come definiti dalle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5/8/78 n.° 457;
- d) la formazione obbligatoria del comparto da parte dei proprietari interessati, per le aree per le quali quest'obbligo è definito dal presente PRG e secondo le modalità di cui all'art. 11 delle presenti Norme.-

Gli interventi pubblici e privati sono inoltre definiti, nel tempo e nello spazio, dal programma pluriennale di attuazione, con le sole eccezioni di legge.-

Art. 3 - Prescrizioni di PRG.-

Per ogni area o immobile del territorio comunale il PRG stabilisce le trasformazioni consentite e le relative destinazioni d'uso oltre che i tipi di intervento.-

Art. 4 - Indici.-

Le caratteristiche volumetriche dell'edificazione sono definite a mezzo degli indici seguenti:

- a) densità territoriale (dt) espressa in mc/mq, che definisce il volume complessivo massimo ammissibile nell'ambito del perimetro di un'area di PRG a destinazione residenziale o produttiva, al lordo di strade e piazze interne, oltrechè delle aree e dei volumi relativi alle attrezzature sociali e tecniche;
- b) densità fondiaria (df), espressa in mc/mq, che definisce il volume massimo ammissibile per la edificazione di ogni singolo lotto o isolato, al netto delle strade, oltrechè delle aree e dei volumi relativi alle at

trezzature sociali e tecniche;

- c) rapporto di copertura (rc), espresso in n/10, che de finisce la quota di area edificabile rispetto alla su perficie del lotto, al netto delle strade;
- d) altezza massima edificabile fuori terra.-

La definizione delle altezze e dei volumi e la regolamentazione dei distacchi fra gli edifici è contenuta nelle norme regolamentari edilizie, che formano il Titolo IV delle presenti Norme di Attuazione.-

Art. 5 - Tipi di intervento.-

Il PRG prevede le seguenti principali classi di intervento:

- 1) interventi di consolidamento allo stato di fatto di e difici esistenti, senza aumento di volume nè cambiamento di destinazione d'uso, in cui sono ammesse soltanto opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, così come definite dalle lettere a) e b) dell'art. 31 legge 5/8/78 n.° 457;
- 2) interventi di consolidamento allo stato di fatto di e difici esistenti con parziale aumento di volume senza modifica di destinazione d'uso; l'aumento volumetrico ~~è~~ contenuto in percentuali fissate dal PRG ed è ammesso solo per determinate aree o specifiche classi;
- 3) interventi di restauro o di risanamento conservativo, così come definiti dalla lettera c) dell'art. 31 della legge 5/8/78 n.° 457;
- 4) operazioni di ristrutturazione, così come definite dal la lettera d) dell'art. 31 della legge 5/8/78 n.° 457;
- 5) operazioni di completamento su lotti liberi definite dalle prescrizioni di PRG e soggetti a concessione singola;
- 6) operazioni di completamento speciale su lotti liberi definite, oltrechè dalle prescrizioni generali di PRG, anche dal progetto specifico del comparto, formato ai sensi del I comma dell'art. 13 della legge 28/1/77 n.° 10, secondo le modalità dell'art. delle presenti norme;

- 7) edificazione su aree libere di nuovo impianto secondo le prescrizioni generali del PRG e le specificazioni planivolumetriche del Piano Particolareggiato o del Piano di lottizzazione ove ammesso;
- 8) trasformazioni di destinazione d'uso, qualora consentite dalle prescrizioni di PRG e dalle presenti Norme.-

Art. 6 - Classi e destinazioni d'uso.-

Il PRG definisce per i singoli immobili - aree ed edifici - le seguenti classi di destinazione d'uso:

- a) edifici a destinazione residenziale, in cui oltre all'abitazione sono parzialmente ammesse attività commerciali ed artigianali, purchè non nocive e moleste;
- b) edifici a destinazione produttiva, in cui sono ammesse esclusivamente attività produttive, industriali o commerciali, con annessa abitazione del custode con max di 500 mc.;
- c) edifici a destinazione artigianale ed a tipologia speciale, in cui sono ammesse esclusivamente attività artigianali unitamente all'abitazione dell'imprenditore artigiano per un max di 500 mc.;
- d) edifici per i servizi e le attrezzature sociali.
Gli edifici esistenti a carattere rurale, in cui è ammessa la sola residenza degli addetti all'impresa agricola, sono individuati secondo le modalità di cui all'art. 15.-

Art. 7 - Aree di tutela ambientale.-

Il PRG in linea generale ed i P.F. formati ai sensi del successivo art. 9, in modo specifico, definiscono le aree di interesse paesistico e quelle di pertinenza di complessi edilizi o di singoli edifici dotati di interesse monumentale, storico od ambientale in cui è vietata ogni edificazione, ed in cui sono consentite piantumazioni arboree ed opere di giardinaggio.-

Titolo II - NORME SPECIFICHE PER CLASSI DI EDIFICI, DI AREE, DI ZONE.-

Art. 8 - Edifici di interesse monumentale, storico- artistico e/o ambientale, singoli, ed aree di pertinenza in territorio urbanizzato e non.-

Gli edifici notificati ai sensi della legge 30.7.39 n° 1089 e quelli antichi individuati in modo specifico sulla tavola n° 1 dello stato di fatto (risultanti tali dal confronto fra lo stato di fatto al 1978 e le mappe storiche del 1842), anche se non notificati o vincolati dalla Soprintendenza ai Monumenti, esistenti in territorio urbanizzato e non, sono soggetti a vincolo cautelare fino ad accertamento avvenuto del loro valore storico-artistico e/o ambientale, che sarà ottenuto con le procedure di cui all'art. 18 delle presenti Norme.-

Per tutta la durata del vincolo cautelare, che comunque non potrà protrarsi oltre tre anni dalla data del decreto di approvazione della presente variante generale di P.R.G., in detti edifici potranno essere consentiti soltanto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi dell'art. 31 della Legge 5.3.78 n° 457.-

Le aree di pertinenza degli immobili soggetti a vincolo cautelare, di cui al comma precedente, sono inedificabili fino ad avvenuto accertamento, ai sensi del comma precedente.-

Art. 9 - Piano particolareggiato di complessi edilizi aventi interesse storico-artistico e/o ambientale.-

Tutte le aree su cui insistono edifici antichi riuniti in un complesso urbanisticamente strutturato, unitamente alle aree di pertinenza definite dal PRG, oltrechè alle aree libere intercluse ed agli edifici di recente costruzione inseriti nello stesso complesso urbanistico sono soggette a formazione di Piano particolareggiato, ai sensi della legge 17 agosto 1942, n.° 1150.-

La delimitazione del perimetro del P.P. è fatta con de liberazione di C.C. .- Il Piano particolareggiato sulla base degli accertamenti di cui al precedente articolo definisce:

- a) le caratteristiche e le modalità delle operazioni di restauro, di risanamento conservativo degli edifici di interesse storico-artistico e/o ambientale e le e ventuali trasformazioni nella loro destinazione d'u so;
- b) i caratteri degli interventi di eventuale ristrutturazione o di restauro degli edifici di recente costruzione inseriti nel complesso;
- c) la utilizzazione delle aree libere intercluse;
- d) il perimetro definitivo delle aree di pertinenza, soggette ad inedificabilità assoluta, oltrechè i caratteri delle loro sistemazioni con alberature ed opere di giardinaggio ed il loro uso.-

Il P.P. di complessi edilizi di interesse storico-artistico e/o ambientale si attua:

- a) mediante intervento diretto o di edilizia sovvenzionata con applicazione della legge 18 aprile 1962 n.° 167 previa individuazione nell'ambito del P.P. degli immobili da assoggettare a piano di zona;
- b) mediante convenzionamento con i privati ai sensi dell'art. 7 della legge 28/1/77 n.° 10.-

In ogni caso le quote di P.P. da attuare con intervento pubblico o mediante convenzionamento con i privati sono definite dal Programma Poliennale di Attuazione.-

Fanno eccezione i soli casi previsti dall'art. 9 della legge 28/1/77 n.° 10 e dagli artt. 27 e 31 della legge 5/8/78 n.° 457.-

Art. 10 - Edificabilità nelle zone di completamento, soggette a concessione singola.-

L'edificazione su lotti liberi o liberabili previa demolizione e l'ampliamento di edifici esistenti nelle zone di completamento soggette a concessione singola sono disciplinati volumetricamente dal rapporto di copertura, dall'altezza massima fissati per ogni singola zona, nella Tabella 1 annessa alle presenti norme.-

E' comunque consentito, a fini di razionalizzazione, un aumento di volume "una tantum" dell'edificato non superiore a 60 mc per unità immobiliare esistente al 31.12. 1978.-

Oltre al rispetto dei parametri di cui al primo comma l'edificio che sorge su lotto libero o liberato o lo ampliamento dovranno garantire l'allineamento della fronte in rapporto agli edifici adiacenti, se allineati, o alla linea di maggiore arretramento dal filo stradale presente nell'isolato nel caso di non uniforme distacco dal filo stradale degli edifici dell'isolato stesso.-

Dovrà altresì essere rispettato l'allineamento altimetrico con i fabbricati adiacenti con adeguamento alla altezza media in caso di altezze diseguali.-

Art. 11 - Edificabilità nelle zone di completamento "speciali" soggette a progetto di comparto.-

Nelle aree di completamento "speciali", indicate esplicitamente come tali nella Tav. n.° 2 dell'adeguamento del P.R.G. al voto della G.R.V., le operazioni di completamento o di ricostruzione sono subordinante alla formazione di un progetto consortile di comparto ex art. 13 della legge 28/1/77 n.° 10.-

Il progetto di comparto, predisposto dai proprietari singoli o riuniti in consorzio, ha le caratteristiche e segue le procedure del piano di recupero, definito dagli artt. 27 e 28 della legge 5 agosto 1978 n.° 457.-

Il progetto di comparto ricopre di norma, l'intero isolato o comunque almeno le aree indicate dal PRG per questa classe di zone ed è formato nel rispetto dalle dimensioni volumetriche fissate dalla Tabella n.° 2.-

Il progetto definisce le singole operazioni di conservazione, di risanamento, di demolizione delle superfetazioni, di ricostruzione degli immobili esistenti e di nuova costruzione su lotti liberi, delimita in modo definitivo le aree di pertinenza ambientale sulla base degli accertamenti di cui all'art. 8, oltrechè quelle da utilizzare come aree verdi di uso pubblico o condominiale, e l'altezza massima dei fabbricati dovrà inoltre essere rapportata a quella di eventuali edifici di carattere storico-artistico e/o ambientale adiacenti, e alla dimensione delle strade e spazi pubblici confinanti.-

Art. 12 - Edificabilità nelle aree residenziali di nuovo impianto.-

Nelle aree che il PRG indica come aree residenziali di nuovo impianto, l'edificazione è subordinata alla formazione di piano esecutivo P.P., P.E.E.P. o P.d.L. secondo le preventive decisioni assunte in sede di Programma Poliennale di Attuazione.-

Il Piano esecutivo è formato nel rispetto dei parametri indicati dalla Tabella n° 3 per ogni area e riguardanti: a) l'indice di edificabilità territoriale; b) l'altezza massima degli edifici; c) la superficie complessiva da destinare alle urbanizzazioni primarie con sola esclusione delle strade interne.-

Spetta al Piano esecutivo definire le caratteristiche planivolumetriche dell'intero complesso, fissare le tipologie degli edifici dei servizi e l'assetto degli spazi esterni stabilendo le modalità e le trincee temporali per l'attuazione; queste dovranno, in ogni caso, essere comprese nei Programmi poliennali di Attuazione.-

Art. 13 - Aree per attrezzature e servizi sociali.-

Le aree per attrezzature e servizi sociali esistenti e confermati, le aree di espansione per i predetti e le aree per il nuovo impianto di attrezzature e di servizi sociali sono individuate dal PRG.-

Gli edifici in progetto su di esse dovranno coprire al massimo 1/4 della superficie complessiva del lotto ed avere altezza massima di mt. 7,50.- Eventuali altezze maggiori dovranno essere specificamente motivate e deliberate dal C.C. e comunque non dovranno superare mt. 10,00.-

La realizzazione delle attrezzature e dei servizi sociali, formati da edifici e dalle aree ammesse o da sole aree attrezzate, dovrà in ogni caso essere compresa nei Programmi poliennali di Attuazione.-

Art. 14 - Impianti produttivi: industriali, commerciali ed artigianali.-

Il PRG definisce le aree per gli impianti produttivi esistenti che si confermano e per le eventuali loro espansioni, oltrechè per i nuovi impianti produttivi in aree di completamento o in aree attrezzate di nuovo impianto. Il rapporto massimo tra superficie coperta e scoperta sarà uguale al 50% dell'area del lotto. Le distanze dai confini del lotto di proprietà sono fissate in mt. 7,50 con possibilità di costruire in aderenza per i fabbricati di tipo "schiera".-

Le altezze massime degli impianti produttivi di tipo industriale sono quelle richieste dalle esigenze tecnologiche, ma non potranno, in ogni caso, superare i 12 mt., salvo che per impianti tecnologici. Le altezze massime per gli impianti di tipo commerciale o di immagazzinaggio non potranno superare i 9 mt. e quelle per gli impianti produttivi di tipo artigianale non potranno superare complessivamente, tra laboratorio ed abitazione, i mt. 7,50.-

L'edificazione nelle aree per nuovi impianti è soggetta a preventiva formazione di P.P. o di P.d.L. convenzionata.-

L'edificazione dei lotti di completamento è soggetta a concessione convenzionata.-

Gli edifici produttivi esistenti, in caso di cessazione o di trasformazione dell'attività produttiva originaria, possono essere trasformati prioritariamente in contenitori per attività commerciali o di magazzino e per attività artigianali; dette trasformazioni sono soggette a concessione convenzionata, ma non costituiscono variante al PRG.-

Nell'ambito delle aree soggette a P.P., a P.d.L. o a P.I.P. verranno definite le aree per le attrezzature sociali a servizio degli impianti produttivi in misura non inferiore ai minimi prescritti dal D.M. 2.4.1968 n° 1444.-

L'attuazione di nuovi impianti produttivi è definita nel tempo e nello spazio dai Programmi poliennali di Attuazione.-

Art. 15 - Territorio agricolo e montano.-

Nell'intero territorio agricolo o montano sono prioritarie le operazioni di recupero e di riuso del patrimonio edilizio esistente.-

L'edificabilità della zona è regolata dai disposti della legge regionale 58/1978.-

Sul territorio agricolo e montano è consentita l'edificazione di attrezzature tecniche per le aziende agricole e di residenze rurali secondo le norme della L.R. 13 settembre 1978 n° 58.-

Titolo III - NORME TRANSITORIE.-

Art. 16 - Edificabilità in zona 57.-

La zona, contrassegnata con il n.° 57 dal voto della G.R.V. e riportata nelle tavole di PRG è soggetta a P.P. da formare entro un anno dal decreto di approvazione del PR.-

Detto P.P. dovrà prevedere una ricettività massima complessiva di 1.500 abitanti e delimitare le aree edificabili con le caratteristiche planivolumetriche degli edifici, oltrechè le aree per i servizi sociali.- Fino alla approvazione del P.P., nella zona 57 sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, così come definiti dall'art. 31 della legge 5/8/78 n.° 457.-

Art. 17 - Fasce di salvaguardia per presumibili assi di viabilità principale.-

Il PRG definisce alcune fasce di salvaguardia all'interno delle quali si presume possano collocarsi a tempi non immediati tracciati di assi di viabilità principale a livello intercomunale e su cui è applicato il vincolo cautelare per la durata di anni cinque.-

Nelle fasce suddette per la durata del vincolo cautelare è fatto divieto di edificazione e la cubatura eventualmente utilizzabile per effetto dell'indice di densità territoriale di zona dovrà essere utilizzata esclusivamente ai margini delle fasce suddette.-

Entro e non oltre i cinque anni di validità del vincolo cautelare il C.C. definisce con progetto esecutivo l'effettivo tracciato delle strade di interesse intercomunale ricadenti in dette fasce o annulla definitivamente il vincolo di salvaguardia.-

La definizione esecutiva del tracciato o l'annullamento del vincolo cautelare costituiscono variante specifica di PRG.-

Art. 18 - Indagine conoscitiva sui valori storico-artistici, e/o ambientali e paesistici.-

Entro sei mesi dalla data del decreto di approvazione del PRG, Il C.C. provvede ad avviare un'indagine conoscitiva sui valori storico-artistici, e/o ambientali

degli edifici antichi e delle aree di loro pertinenza, oltrechè delle aree di interesse ambientale e paesagistico.- L'indagine sarà effettuata con rilevamento di retto e schedatura degli immobili e delle aree sulla base di omogenei criteri valutativi predisposti preli minarmente.-

Allo scopo di conformare il piano ai risultati di tale indagine conoscitiva, il Comune provvederà ad adot tare una variante specifica al Piano Regolatore Generale.-

. Titolo IV - NORME REGOLAMENTARI PER L'EDIFICAZIONE.-

Art. 19 - Volumi, altezze e superficie coperta.-

Al fine dell'applicazione univoca delle prescrizioni di PRG e delle presenti norme, sono stabilite le seguenti definizioni:

a) volume degli edifici

Viene determinato computando tutti i volumi utili emergenti rispetto alla superficie originaria rappresentata sia dal terreno naturale sia dal piano stradale.-

Ove vengano previsti sbancamenti o riporto di terra viene di regola computato il maggior volume tra quello considerato allo stato naturale e quello a sbancamento o movimento effettuati, salvo che tali opere siano determinate dalla realizzazione della viabilità pubblica o dall'esigenza di un corretto e giustificato rimodellamento del terreno.-

Sono escluse dal calcolo del volume le costruzioni la cui quota di copertura sia meno di mt. 1,20 dal terreno e dal piano stradale, le rampe e le scale esterne, i cavedi e i portici aperti soggetti a servitù di pubblico passaggio, le logge rientranti non più di mt. 1,20.- Sono esclusi inoltre i volumi tecnici emergenti dalla quota di intradosso del solaio di copertura di locali praticabili.- Qualora la copertura dell'ultimo piano praticabile sia inclinata, il volume di quest'ultimo viene computato in rapporto all'altezza riferita al punto medio del suo intradosso.-

b) altezza degli edifici

E' definita dalla distanza in verticale fra la quota più bassa del terreno e l'intradosso dell'ultimo solaio di copertura di locali praticabili.-

Qualora terreni o strade non siano orizzontali o siano orizzontali a quote diverse, l'altezza è riferita al punto più basso del terreno interessato dalla costruzione.-

c) superficie coperta

E' il rapporto fra superficie coperta o copribile da edifici e la superficie del lotto asservito corrispondente.-

Per superficie coperta si intende la proiezione sul terreno della superficie del piano di maggiore estensione compresi i muri perimetrali. Sono esclusi i corpi aggettanti senza sovrastanti parti chiuse con sbalzo fino a mt. 1,20.-

Art. 20 - Distacchi fra i fabbricati in zone.-

Nelle zone di antico impianto (zone A) i distacchi dei nuovi edifici sono definiti esclusivamente in sede di P.P.-

Nelle zone di completamento (zone B) è ammessa sia la costruzione continua con edifici in aderenza sui confini, sia la costruzione discontinua, con distacco dai confini di mt. 5,00 per entrambe le proprietà.-

In caso di preesistenze con distacchi compresi fra mt. 5,00 e mt. 1,50 l'edificio contiguo dovrà rispettare un distacco complessivo di almeno mt. 10,00 dal fabbricato preesistente.-

TABELLA 1 - EDIFICABILITA' NELLE ZONE DI COMPLETAMENTO SOGGETTE
A CONCESSIONE SINGOLA (EX ART. 10 N.d.A.)-.

n ₁	RAPPORTO DI COPERTURA IN n/10 (Art. 4 N.d.A.)	ALTEZZA
		(Definita dall'art. 10 N.d.A.) DISTACCO TRA I FABBRICATI (vedi art. 20 N.d.A.)
1	3/10	m. e. c.
2	3/10	m. e. c.
3	3/10	m. e. c.
4	3/10	m. e. c.
5	3/10	m. e. c.
6	3/10	m. e. c.
7	3/10	m. e. c.
8	3/10	m. e. c.
9	3/10	m. e. c.
10	3/10	m. e. c.
11	4/10	m. e. c.
12	4/10	m. e. c.
13	3/10	m. e. c.
14	3/10	m. e. c.
15	3/10	m. e. c.
16	3/10	m. e. c.
17	2/10	m. e. c.
18	2/10	m. e. c.
19	3/10	m. e. c.
20	3/10	m. e. c.
21	4/10	m. e. c.
22	4/10	m. e. c.
23	4/10	m. e. c.
24		Annullato
25		Annullato
26		Annullato
27		Annullato
28		Annullato
29		Annullato
30		Annullato
31		Annullato
32	3/10	m. e. c.
33	3/10	m. e. c.
34	4/10	m. e. c.
35	4/10	m. e. c.
36	3/10	m. e. c.
37	3/10	m. e. c.
38	3/10	m. e. c.
39	3/10	m. e. c.
40	3/10	m. e. c.
41	3/10	m. e. c.
42	3/10	m. e. c.
43	3/10	m. e. c.

n ₁	RAPPORTO DI COPERTURA IN n/10 (Art. 4 N.d.A.)	ALTEZZA
		(Definita dall'art. 10 N.d.A.) DISTACCO TRA I FABBRICATI (vedi art. 20 N.d.A.)
44	3/10	m. e. c.
45	3/10	m. e. c.
46	3/10	m. e. c.
47	3/10	m. e. c.
48	3/10	m. e. c.
49	3/10	m. e. c.
50	3/10	m. e. c.
51	3/10	m. e. c.
52	3/10	m. e. c.
53	3/10	m. e. c.
54	3/10	m. e. c.
55	3/10	m. e. c.
56	3/10	m. e. c.
57	3/10	m. e. c.
58	3/10	m. e. c.
59	3/10	m. e. c.
60	3/10	m. e. c.
61		Annullato
62	3/10	m. e. c.
63	3/10	m. e. c.
64	3/10	m. e. c.
65	3/10	m. e. c.
66	3/10	m. e. c.
67	3/10	m. e. c.
68	3/10	m. e. c.
69	3/10	m. e. c.
70	3/10	m. e. c.
71	3/10	m. e. c.
72	3/10	m. e. c.
73	3/10	m. e. c.
74	3/10	m. e. c.
75	3/10	m. e. c.
76	3/10	m. e. c.
77	3/10	m. e. c.
78	3/10	m. e. c.
79	3/10	m. e. c.
80	3/10	m. e. c.
81	3/10	m. e. c.
82	3/10	m. e. c.
83	3/10	m. e. c.
84	3/10	m. e. c.
85	3/10	m. e. c.
86	3/10	m. e. c.

m. e. c. = media edifici contigui

SEGUE TABELLA 1

n ₁	RAPPORTO DI COPERTURA IN n ⁿ /10 (Art. 4 N.d.A.)	ALTEZZA (Definita dall'art. 10 N.d.A.)
		DISTACCO TRA I FABBRICATI (vedi art. 20 N.d.A.)
87	3/10	m. e. c.
88	3/10	m. e. c.
89	3/10	m. e. c.
90	3/10	m. e. c.
91	3/10	m. e. c.
92	3/10	m. e. c.
93	3/10	m. e. c.
94	3/10	m. e. c.
95	3/10	m. e. c.
96	3/10	m. e. c.
97	3/10	m. e. c.
98	3/10	m. e. c.
99	3/10	m. e. c.
100	3/10	m. e. c.
101	3/10	m. e. c.
102	3/10	m. e. c.
103	3/10	m. e. c.
104	3/10	m. e. c.
105	3/10	m. e. c.
106	3/10	m. e. c.
107	3/10	m. e. c.
108	3/10	m. e. c.
109	3/10	m. e. c.
110	3/10	m. e. c.
111	3/10	m. e. c.
112	3/10	m. e. c.
113	3/10	m. e. c.
114	3/10	m. e. c.
115	3/10	m. e. c.
116	3/10	m. e. c.
117	3/10	m. e. c.
118	3/10	m. e. c.
119	3/10	m. e. c.
120	3/10	m. e. c.
121	3/10	m. e. c.
122	3/10	m. e. c.
123	3/10	m. e. c.
124	3/10	m. e. c.
125	3/10	mt. 6.50
126	3/10	mt. 6.50
127	3/10	mt. 6.50
128	3/10	mt. 6.50
129	3/10	mt. 6.50

n ₁	RAPPORTO DI COPERTURA IN n ⁿ /10 (Art. 4 N.d.A.)	ALTEZZA (Definita dall'art. 10 N.d.A.)
		DISTACCO TRA I FABBRICATI (vedi art. 20 N.d.A.)
130	3/10	mt. 6.50
131	3/10	mt. 6.50
132	3/10	mt. 6.50
133	2/10	m. e. c.
134	2/10	m. e. c.
135	2/10	m. e. c.
136	2/10	m. e. c.
137	2/10	m. e. c.
138	3/10	m. e. c.

m. e. c. = media edifici
contigui

TABELLA 2 - EDIFICABILITA' NELLE ZONE DI COMPLETAMENTO "SPECIALI"
 SOGGETTE A PROGETTO DI COMPARTO (EX ART. 11 N.d.A.)-.

n ₂	RAPPORTO DI COPERTURA IN n ¹ /10 (Art. 4 N.d.A.)	ALTEZZA (Definita dall'art. N.d.A.)
		DISTACCO TRA I FABBRICATI (vedi art. 20 N.d.A.)
1	1/10	mt. 6.50
2	1/10	mt. 6.50
3	1/10	mt. 6.50
4	2/10	m. e. c.
5	1/10	m. e. c.
6	1/10	m. e. c.
7	1/10	m. e. c.
8	1/10	m. e. c.
9	2/10	m. e. c.
10	2/10	m. e. c.
11	2/10	m. e. c.
12	2/10	m. e. c.
13	2/10	mt. 6.50
14	3/10	m. e. c.
15	3/10	m. e. c.
16	3/10	m. e. c.
17	1/10	m. e. c.
18	2/10	m. e. c.
19	2/10	mt. 9.50
20	2/10	mt. 9.50
21	2/10	m. e. c.
22	3/10	m. e. c.
23	3/10	m. e. c.
24	2/10	m. e. c.
25	3/10	m. e. c.
26	1/10	m. e. c.
27	2/10	m. e. c.
28	3/10	m. e. c.
29	2/10	mt. 9.50
30	2/10	m. e. c.
31	2/10	m. e. c.
32	2/10	mt. 9.50
33	1/10	mt. 9.50
34	1/10	mt. 9.50
35	3/10	m. e. c.
36	3/10	m. e. c.
37	2/10	m. e. c.
38	2/10	m. e. c.
39	2/10	m. e. c.
40	3/10	m. e. c.
41	2/10	m. e. c.
42	2/10	m. e. c.
43	3/10	m. e. c.

n ₂	RAPPORTO DI COPERTURA IN n ¹ /10 (Art. 4 N.d.A.)	ALTEZZA (Definita dall'art. N.d.A.)
		DISTACCO TRA I FABBRICATI (vedi art. 20 N.d.A.)
44	3/10	m. e. c.
45	3/10	m. e. c.
46	3/10	m. e. c.
47	2/10	mt. 6.50
48	3/10	m. e. c.
49	2/10	m. e. c.
50	3/10	m. e. c.
51	3/10	m. e. c.
52	3/10	m. e. c.
53	3/10	m. e. c.
54	3/10	m. e. c.
55	3/10	m. e. c.
56	2/10	m. e. c.
57	3/10	m. e. c.
58	4/10	m. e. c.
59	4/10	m. e. c.
60	4/10	m. e. c.
61	4/10	m. e. c.
62	3/10	m. e. c.
63	4/10	m. e. c.
64	3/10	m. e. c.
65	3/10	m. e. c.
66	3/10	m. e. c.

m. e. c. = media edifici contigui

TABELLA 3 - EDIFICABILITA' NELLE AREE RESIDENZIALI DI NUOVO IMPIANTO
(EX ART. 12 N.d.A.) -

n ₃	1) INDICE DI EDIFICABILITA' TERRITORIALE DEFINITO DALL'ART. 4 N.d.A.	h) ALTEZZA MASSIMA EDIFICI DEFINITA DALL'ART. 19 N.d.A.	s) SUPERFICIE COMPLESSIVA DA DESTINARE ALLE URB. PRIMARIE	
			PARCHEGGI	VERDE ATT
1	Vedi Convenzione approvata e convenzionata in data 22.10.1970			
2	Vedi Convenzione approvata e convenzionata in data 22.10.1970			
3	1.5 mc/mq	9.50 mt.	2.50 mq/ab	3.00 mq/ab
4	1.5 mc/mq	9.50 mt.	2.50 mq/ab	3.00 mq/ab
5		Annullato		
6	1.5 mc/mq	9.50 mt.	2.50 mq/ab	3.00 mq/ab
7	1.7 mc/mq	12.50 mt.	2.50 mq/ab	3.00 mq/ab
8	1.7 mc/mq	12.50 mt.	2.50 mq/ab	3.00 mq/ab
9	1.7 mc/mq	12.50 mt.	2.50 mq/ab	3.00 mq/ab
10	1.7 mc/mq	12.50 mt.	2.50 mq/ab	3.00 mq/ab
11	1.7 mc/mq	12.50 mt.	2.50 mq/ab	3.00 mq/ab
12	1.5 mc/mq	9.50 mt.	2.50 mq/ab	3.00 mq/ab
13	1.5 mc/mq	9.50 mt.	2.50 mq/ab	3.00 mq/ab
14	1.7 mc/mq	12.50 mt.	2.50 mq/ab	3.00 mq/ab
15	1.5 mc/mq	9.50 mt.	2.50 mq/ab	3.00 mq/ab
16	1.0 mc/mq	6.50 mt.	2.50 mq/ab	3.00 mq/ab
17	1.0 mc/mq	6.50 mt.	2.50 mq/ab	3.00 mq/ab